

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

TITOLO I

CHI SONO E COME FUNZIONANO I COMITATI DI QUARTIERE

Art. 1 – Principi ispiratori

1. Il Comune di Cassino, al fine di realizzare i principi del decentramento e della partecipazione sanciti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto Comunale, promuove per i quartieri cittadini, così come individuati nell'ambito del territorio, la formazione dei Comitati di Quartiere, ai sensi dell'art.8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. Il territorio del Comune di Cassino viene articolato in Comitati di Quartiere quali organismi di decentramento, di partecipazione e di consultazione;
3. I Comitati di Quartiere sono organismi territoriali, di partecipazione democratica senza personalità giuridica. Sono espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere. Rappresentano le esigenze della propria popolazione nell'ambito dell'unità del Comune, si occupano della salvaguardia dei diritti di un determinato territorio, collaborano con l'Amministrazione Comunale svolgendo un ruolo propositivo, con fini socio-culturali, sportivi, ricreativi e solidali, per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi e bisogni collettivi e per il bene comune del Quartiere e della città;
4. Il conseguimento delle finalità del presente Regolamento è perseguito dall'Amministrazione e dai Quartieri attraverso il più ampio coordinamento dell'azione amministrativa assicurata dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dai Comitati di Quartiere.

Art. 2 – Zonizzazione

Il territorio del Comune di Cassino è ripartito nei seguenti ambiti territoriali, comprensivo dei quartieri, delle frazioni e di altre aree definite, ed il numero degli abitanti è aggiornato alla data del 31 ottobre 2018:

NUMERO PROGRESSIVO QUARTIERE	TOPONIMO CON RIFERIMENTO ALLE SEZIONI	LEGENDA:
1	COLOSSEO, SOLFEGNA CANTONI, VIA FOLCARA E VIA SAN NICOLA	CARTINA IN ALLEGATO
2	SANT'ANGELO, VIA FONTANAROSA, VIA SELVONE, PANACCIONE E ANTRIDONATI	CARTINA IN ALLEGATO
3	MONTECASSINO, SAN SILVESTRO, VIA MONTEMAGGIO E CHIESA MADRE	CARTINA IN ALLEGATO
4	CAIRA-MONTEROTONDO	CARTINA IN ALLEGATO
5	SAN BARTOLOMEO, RESIDENZE E CAMPO DEI MONACI	CARTINA IN ALLEGATO
6	SAN PASQUALE E VIA SFERRACAVALLI	CARTINA IN ALLEGATO

7	SANT'ANTONINO, VIA SAN MICHELE, CAPPELLA MORRONE, VIA PEOLA E VIA VAGLIE	CARTINA IN ALLEGATO
8	SAN GIOVANNI, VETICHE E VIA ENRICO DE NICOLA	CARTINA IN ALLEGATO
9	CHIESA SACRA FAMIGLIA, QUARTIERE STAZIONE	CARTINA IN ALLEGATO
10	ZONA SANT'ANTONIO E VIA ARIGNI	CARTINA IN ALLEGATO
11		
12		

Art. 3 – Funzioni Principali

1. I comitati di quartiere si prefiggono di migliorare le condizioni di vita nel quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l'organismo democratico al fine di:
 - a) Promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
 - b) Elaborare proposte programmatiche da discutere con l'Amministrazione Comunale;
 - c) Individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche e alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
 - d) Accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini, favorendone la capacità di interazione con le scelte ed il funzionamento dell'Amministrazione Comunale;
 - e) Diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità della Città di Cassino.
2. Per perseguire la finalità di cui al presente Regolamento, i Comitati di Quartiere possono:
 - a) Recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari, al fine di vivacizzare la vita di quartiere. A tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento socioculturale;
 - b) Organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
 - c) Proporre studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
 - d) Sottoporre all'Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel Quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
 - e) Chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del quartiere;
 - f) Esprimere pareri richiesti dall'Amministrazione Comunale;
 - g) Segnalare con cadenza annuale, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio ogni anno entro il 30 settembre, affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
 - h) Utilizzare spazi e/o strutture di quartiere;
 - i) Consegnare all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione sulle attività svolte dal Comitato di Quartiere.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

Art. 4 – Organi del Comitato di Quartiere

1. Sono Organi del Comitato di Quartiere:
 - a) L'Assemblea degli Abitanti del Quartiere;
 - b) Il Consiglio del Comitato di Quartiere;
 - c) Il Presidente del Comitato di Quartiere;
 - d) Il Vice Presidente;
 - e) Il Segretario;
 - f) Il Tesoriere.

Art. 5 – L'Assemblea degli Abitanti del Quartiere

1. L'Assemblea degli Abitanti del Quartiere è costituita da tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi la residenza negli ambiti territoriali, così come definiti dal presente Regolamento. Al fine di nominare il Consiglio di Quartiere, il Sindaco convoca la prima seduta dell'Assemblea, entro **180 giorni** successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, assicurando idonee forme di pubblicizzazione della convocazione. Qualora la stessa Assemblea degli Abitanti del Quartiere fosse costituita dopo i successivi **120 giorni** dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Sindaco convocherà la prima seduta dell'assemblea entro **60 giorni** dalla costituzione dello stesso comitato;
2. Alla prima riunione dell'Assemblea degli Abitanti del Quartiere interviene di diritto il Sindaco o l'Assessore competente o un loro delegato, il quale stabilisce il giorno e gli orari delle operazioni di voto per l'elezione del Consiglio del Comitato di Quartiere, previa consultazione dei componenti dell'Assemblea;
3. Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Assemblea degli Abitanti del Quartiere, è affiancato da un dipendente dell'Ufficio elettorale, da lui designato, con funzioni di Segretario verbalizzante;
4. Il Sindaco, entro **60 giorni** dalla prima convocazione dell'Assemblea, stabilisce la data per le elezioni del Consiglio del Comitato di Quartiere;
5. Per la costituzione dei Comitati di Quartiere, è necessario che almeno il 10% degli aventi diritto, di cui all'Art.2 del presente Regolamento, presenti una formale richiesta, con sottoscrizione dei cittadini interessati, indirizzata al Sindaco, su carta bianca, debitamente sottoscritta e protocollata, accompagnata da un documento di riconoscimento valido.

Art. 6 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è composta da almeno tre Commissari nominati dall'Amministrazione Comunale, N. 2 (due) per la maggioranza e N. 1 (uno) per la minoranza, esclusi i candidati;

2. Le nomine devono avvenire almeno 30 giorni prima della data delle elezioni;
3. I compiti della Commissione Elettorale consistono in:
 - Ricevere le candidature elettorali;
 - Verificare l'eleggibilità dei Candidati;
 - Pubblicizzare la lista dei candidati;
 - Nominare tre membri per la costituzione del seggio elettorale: un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzione di Segretario. La designazione viene attuata tramite un'estrazione a sorte tra i cittadini che si dichiarano disponibili a prendere parte della composizione della Commissione Elettorale.

Art. 7 – Il Consiglio del Comitato di Quartiere

1. Il Consiglio del Comitato di Quartiere è un organo collegiale composto da 3, 5 o 7 componenti, determinati secondo quanto stabilito all'Art. 17, ed eletti democraticamente dall'Assemblea di Quartiere secondo quanto riportato agli Artt. 18 e 19 del presente Regolamento;
2. Il Consiglio del Comitato di Quartiere si occupa di individuare gli obiettivi e la definizione delle funzioni di sviluppo del Quartiere, realizzando quanto enunciato al Capo VII del presente Regolamento, e rappresenta la volontà collettiva dei cittadini del quartiere, facendo sintesi dei bisogni e delle esigenze del quartiere stesso.

Art. 8 – Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere è eletto nella prima seduta del Consiglio del Comitato di Quartiere, con voto segreto, a maggioranza assoluta dei Consiglieri di Comitato eletti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di consensi nella seconda votazione: risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. **A parità di voti è nominato il più anziano d'età;**
2. L'elezione deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti ovvero della data successiva in cui la carica si sia resa vacante. La deliberazione di nomina viene trasmessa al Sindaco;
3. Qualora il Comitato di Quartiere non riesca ad eleggere il Presidente nel termine fissato, il Sindaco lo nomina d'ufficio (tra i componenti eletti nel Consiglio del Comitato di Quartiere);
4. Nella eventualità che il Presidente decada dalla carica per avvenuta revoca da parte del Consiglio, il nuovo Presidente può essere eletto nella stessa seduta consiliare e comunque entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Art. 9 – Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) Rappresenta il Quartiere (inteso come frazione, quartiere o di altre aree definite)

- b) Convoca e presiede il Consiglio del Comitato di Quartiere;
- c) Fissa l'ordine del giorno delle sedute;
- d) Tutela le competenze dei Consiglieri di Comitato e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni;
- e) Esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dal Consiglio di Comitato.

Art. 10 – Durata in carica del Presidente

- 1. Il presidente del Comitato di Quartiere resta in carica quanto il Comitato stesso;
- 2. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, revoca o decesso, ed è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, gli stessi sono sostituiti dal Consigliere Anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero voti, fino all'elezione del nuovo Presidente. In caso di mancata rielezione del Presidente entro 30 giorni dalla cessazione, provvede il Sindaco d'ufficio.

Art. 11 – Revoca del Presidente

- 1. Il Presidente del Comitato di Quartiere può essere revocato dal Consiglio di Comitato di Quartiere, con voto segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati, sulla base di una mozione di sfiducia, proposta da almeno due Consiglieri nel Consiglio di Comitato con tre membri, da almeno tre Consiglieri nel Consiglio di Comitato formato da cinque unità, e da almeno quattro Consiglieri nel Consiglio di Comitato formato da sette unità. La mozione deve contenere l'indicazione dei motivi per cui si richiede la revoca del Presidente;
- 2. La mozione viene posta in discussione nel primo Consiglio di Comitato utile e nel rispetto dei termini di presentazione;
- 3. L'approvazione comporta la revoca del Presidente.
- 4. Si procede a nuova elezione del Presidente del Consiglio di Comitato come detto nell'Art. 8 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 12 – Il Vice Presidente

- 1. In caso di assenza del Presidente del Comitato le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La nomina avviene dopo l'elezione del Presidente e la carica è assegnata al Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo quelli riportati dal Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più anziano d'età (**vedi articolo 8 comma 1**);
- 2. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario del Comitato di Quartiere viene nominato nella prima riunione successiva alle elezioni. Provvede a verbalizzare le riunioni e a conservare la documentazione inerente ai lavori del Comitato;
2. A seguito dell'elezione dei membri del Comitato di Quartiere necessita produrre la seguente documentazione che il Segretario invierà al Dirigente Comunale di riferimento:
 - Atto costitutivo quale associazione senza scopo di lucro;
 - Copia delle Statuto depositato presso l'Ufficio delle Entrate;
3. Il Segretario uscente è tenuto a consegnare al nuovo Segretario, nominato a seguito di nuove elezioni del Comitato, tutta la documentazione della quale è in possesso. Della consegna di detta comunicazione dovrà essere redatto un verbale, controfirmato dal Segretario uscente e il nuovo, e dovrà essere inviato (in copia) al Sindaco e all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale;
4. Il Segretario del Comitato di Quartiere ha il compito della custodia delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale riguardanti il proprio quartiere, della loro messa a disposizione al Presidente ed ai Consiglieri del Comitato stesso.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Redige il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
2. Provvede alla corretta gestione di eventuali entrate a fronte di tesseramenti, contributi, donazioni etc.... con le modalità stabilite dal Consiglio;
3. È responsabile del Patrimonio del Comitato e custodisce tutti i documenti relativi alla contabilità.

Art. 15 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati di Quartiere

1. Per il miglior coordinamento delle attività e delle iniziative dei Comitati di Quartiere è istituita la Conferenza dei Comitati di Quartiere, che si riunisce periodicamente ed è convocata dal Presidente di turno, individuato ai sensi dell'Art. 16 del presente Regolamento;
2. Il Sindaco per particolari esigenze può convocare i presidenti dei Comitati di Quartiere, può altresì convocare in unica seduta tutti i componenti dei Comitati.

Art. 16 – La prima seduta della Conferenza dei Presidenti

1. La prima seduta della Conferenza è convocata dal Sindaco o dall'Assessore competente. In tale seduta è nominato il primo Presidente di turno che proverrà del Comitato di Quartiere con il maggior numero di abitanti;
2. La Conferenza è presieduta a rotazione da uno dei Presidenti di Comitati di Quartiere che si avvicendano secondo un turno annuale a partire da quello con il maggior numero di abitanti. Successivamente il Presidente Coordinatore dei Comitati di Quartiere verrà designato ad

- estrazione tra i Presidenti di tutti i Comitati di Quartiere, escludendo i Presidenti dei comitati di quartiere che già hanno ricoperto la carica;
3. Il Sindaco può chiedere la convocazione della Conferenza dei Presidenti.

TITOLO III

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL COMITATO DI QUARTIERE

Art. 17 – Composizione del Consiglio del Comitato di Quartiere

1. Le elezioni del Comitati di Quartiere hanno luogo ogni 3 (tre) anni;
2. Ogni Consiglio del Comitato di Quartiere, in relazione alla popolazione legale del territorio di riferimento è composto, ai sensi dell'Art.2 del presente Regolamento, così come segue:
 - Di tre membri nelle frazioni/quartieri/di altre aree definite con popolazione inferiore a 2.000 abitanti;
 - Di cinque membri nelle frazioni/quartieri/di altre aree definite con popolazione compresa tra 2.001 e 4.000 abitanti;
 - Di sette membri nelle frazioni/quartieri/di altre aree definite con popolazione superiore ai 4.001 abitanti;
3. I Quartieri, Frazioni o aree definite che sono composti da più agglomerati devono avere nel Comitato di Quartiere almeno un rappresentante di ciascun agglomerato consistente.
4. L'elezione dei componenti del Consiglio del Comitato di Quartiere avviene con votazione segreta su una o più liste;
5. Ciascun cittadino può formulare una sola preferenza;
6. Risultano eletti coloro che ottengono un numero di voti maggiore di zero, e nell'ordine il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene nominato il più anziano d'età;
7. Nella proclamazione degli eletti va considerata la parità di genere secondo la normativa vigente;
8. L'elezione verrà ritenuta valida qualora abbiano partecipato alle operazioni di voto almeno **il 10%** (dieci per cento) degli aventi diritto iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cassino e del toponimo di riferimento.
9. Nelle elezioni successive alla prima, la data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Sindaco, sentito il Presidente di turno della Conferenza dei Presidenti almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato. L'elezione devono aver luogo entro i 30 giorni successivi alla scadenza stessa.

Art. 18 – Candidature e formazione delle liste

1. L'elezione dei membri del Consiglio avviene sulla base di una o più liste elettorali.
2. I promotori di ogni lista debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 60 e non più di 80 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

3. Le liste devono essere presentate in comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
4. Ogni lista deve comprendere: Un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 15, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 18 e 35 anni.

Almeno 1/5 dei candidati del sesso rappresentato in misura minore al fine di promuovere la parità di genere.

Per determinare il calcolo della percentuale per seggio della quota giovani e della quota parità di genere, si adotta il seguente criterio:

- Va tenuto conto della percentuale dei decimali, per difetto fino al quinto decimale e per eccesso superiore al quinto decimale.

Almeno un quinto dei candidati del sesso rappresentato in misura minore al fine di promuovere la parità di genere.

5. Le liste devono necessariamente indicare:
 - Il simbolo e la denominazione della lista.
 - Cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dalla apposita commissione elettorale di cui all'art. 6.
7. Ogni persona residente del quartiere, se maggiorenne, può candidarsi per il quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione;
8. Il Sindaco indice la consultazione entro minimo 60 giorni antecedenti il voto, dando alla notizia la massima diffusione;
9. Il Decreto con cui il Sindaco indice la consultazione, specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento;
10. Qualora da un quartiere, vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo, prescritto al comma 4 del presente articolo, non si procede ad elezione;
11. Nel caso di elezione incompleta dei Consiglieri del Comitato, il Sindaco indice una seconda consultazione, entro i successivi 40 giorni, dando alla notizia la massima diffusione;
12. Qualora in un quartiere, anche se per la seconda chiamata vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel quartiere, sino alla nuova consultazione per il Comitato di Quartiere. Il Sindaco può in tal caso nominare un Rappresentante di Quartiere tra coloro che posseggono i requisiti per essere candidati.

Art. 19 – Modalità di voto

1. Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere, frazione o area definita che abbiano compiuto diciotto anni;
2. Le schede elettorali sono predisposte dall' Ufficio elettorale Comunale e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico;
3. L'elettore potrà esprimere una sola preferenza con voto segreto;
4. Ciascun seggio elettorale è composto da tre membri già nominati dalla Commissione

- elettorale (Art. 6, comma 3);
5. L'incarico di Presidente o Scrutatore è a titolo gratuito;
 6. L'incarico di scrutatore può essere svolto dai residenti nel quartiere che abbiano compiuto diciotto anni;
 7. L'Amministrazione Comunale svolgerà un ruolo di coordinamento e controllo delle attività di elezione e scrutinio attraverso uno o più dipendenti comunali incaricati;
 8. I candidati, di qualsiasi quartiere, non possono essere nominati Scrutatori o Presidente di seggio;
 9. Le elezioni si potranno svolgere, anche di domenica, all'interno di una fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 19:00;
 10. Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, a cui possono assistere i candidati e il pubblico;
 11. Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale;
 12. Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

Art. 20 – Durata in carica

1. Il Comitato di Quartiere resta in carica per tre anni.

TITOLO IV

PRIMA SEDUTA DEL COMITATO DI QUARTIERE-CONVALIDA DEGLI ELETTI

Art. 21 – Prima seduta del Consiglio di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta entro venti giorni successivi alle elezioni.;
2. La convocazione della prima seduta è disposta dal Consigliere Anziano, cioè colui che ha ottenuto il maggior numero di voti e nel caso di più Consiglieri a parità di voti il Consigliere più anziano d'età, almeno cinque giorni prima della data fissata. In caso di mancata convocazione, entro i termini previsti, provvede il Sindaco o l'Assessore competente;
3. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente. Nella prima seduta il Comitato nomina solo ed esclusivamente il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
4. A seguito della prima seduta il Segretario del Comitato di Quartiere invia copia del verbale al Sindaco e all'Assessore delegato.

Art. 22 – Convocazione delle sedute del Comitato di Quartiere

1. Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente mediante avviso scritto (e-mail o altro mezzo) facente riferimento agli argomenti da trattare, da farsi pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza o di argomenti aggiuntivi, il termine è ridotto a due giorni prima;
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è trasmesso anche al Sindaco e

- all'Assessore competente;
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato qualora lo richieda il Sindaco o l'Assessore competente ovvero ne facciano istanza scritta, con espressa indicazione degli argomenti da trattare, la maggioranza dei Consiglieri; la seduta dovrà aver luogo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Alle sedute deve essere data l'adeguata pubblicità;
 4. Per trattare problemi o questioni comuni di particolare rilevanza possono tenersi riunioni congiunte di due o più Comitati di Quartiere. La convocazione è fatta congiuntamente dai Presidenti dei Comitati di Quartiere interessati. Dalle riunioni deve redigersi apposito verbale congiunto;
 5. Le sedute dei Comitati di Quartiere sono pubbliche;
 6. Il Sindaco, gli Assessori, ed i Consiglieri Comunali possono partecipare, intervenire e prendere la parola in tutte le sedute del Comitato di Quartiere, senza diritto di voto.

Art. 23 – Processi verbali

1. Di ogni riunione del Comitato di Quartiere è redatto un sintetico verbale a cura del Segretario. Una copia dei verbali è trasmessa al Sindaco e all'Assessore competente.

TITOLO V

CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

Art. 24 – Cause di cessazione dalla carica di Consigliere

1. I Consiglieri dei Comitati di Quartiere cessano dalla carica per le stesse cause previste e disciplinate per la cessazione della carica da Consigliere Comunale;
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente al Presidente o al Segretario del Comitato. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

Art. 25 – Decadenza dalla carica

1. Decade dalla carica il Consigliere di Comitato di Quartiere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive. In questo caso il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta esclusivamente a qualsiasi membro del Comitato di Quartiere;
2. La proposta di decadenza di cui al comma precedente deve essere, in tutti i casi, notificata all'interessato con richiesta di deduzioni, ed il Comitato di Quartiere non può pronunciarsi se non siano trascorsi almeno dieci giorni dalla notifica.

Art. 26 – Rinnovo parziale del Comitato di Quartiere

1. Il Consigliere cessato dalla carica viene sostituito dal primo dei candidati non eletti tra coloro che hanno ottenuto un numero di voti maggiore di zero;
2. Il Comitato di Quartiere procede alla surroga dei Consiglieri cessati dalla carica, per

- qualsiasi causa, nella prima seduta successiva alla cessazione dalla carica;
3. Dell'avvenuta surroga del Consigliere cessato viene data immediata comunicazione al Sindaco e all'Assessore di competenza;
 4. Nel caso non siano presenti soggetti non eletti e siano esauriti i surroganti, si procederà alla nomina dei nuovi Consiglieri con nuova elezione parziale del Comitato di Quartiere secondo le modalità di cui agli Artt. 17, 18 e 19 del presente Regolamento;
 5. Qualora, vengano depositate un numero di candidature inferiore al minimo prescritto all'Art. 18 comma 2 del presente Regolamento, non si procede ad elezione parziale del Comitato e alla surroga dei Consiglieri in quel quartiere;
 6. Nel caso in cui il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore il 50% (1 nel caso di Comitati con 3 componenti, 2 nel caso di Comitati con 5 componenti e 3 nel caso di Comitati con 7 componenti), non si potrà procedere alla surroga dei Consiglieri, il Comitato di Quartiere è da intendersi sciolto e si procederà al rinnovo completo di tutti i componenti, con elezione di un nuovo Comitato di Quartiere, con le modalità di cui agli Artt. 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

TITOLO VI

SCIoglimento DEL COMITATO DI QUARTIERE

Art. 27 – Decadenza e scioglimento

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'Art 24 del presente Regolamento, il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento della Giunta Comunale, quando, per dimissioni o altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga;
2. Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi, il Sindaco deve nominare un Rappresentante di Quartiere tra coloro che posseggono i requisiti per essere eletti.

TITOLO VII

FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

Art. 28 – Funzione propositiva

1. I Comitati di Quartiere entro il 31 marzo di ogni anno fanno pervenire al Sindaco e alla Giunta Comunale apposite relazioni che contengono una valutazione delle attività da loro svolte nell'anno precedente oltre che indirizzi per l'organizzazione delle attività dell'anno in corso;
2. I Comitati di Quartiere entro il 30 giugno di ogni anno fanno pervenire alla Giunta Comunale e al Sindaco la proposta di iniziative di particolare interesse per la comunità del quartiere;
3. Nelle sedute indicate al comma precedente non si dà luogo ad alcuna votazione sul merito delle proposte. Le proposte sono trasmesse al Sindaco e alla Giunta Comunale per le valutazioni di merito e di raccordo con la programmazione annuale all'atto della elaborazione del bilancio di previsione che potrà contenere apposito stanziamento di risorse

da destinare alle attività di decentramento poste in essere dai Comitati di Quartiere.

Art. 29 – Funzioni di partecipazione

1. Il Comitato di Quartiere può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti da tutti i Consiglieri di Quartiere e dovranno essere indirizzati al Sindaco e all'Assessore competente;
2. I Comitati di Quartiere esercitano, nell'ambito delle loro attribuzioni e competenze, funzioni di consultazione e partecipazione, può esprimere pareri su richiesta del Sindaco, su argomenti di interesse specifico quali:
 - a) Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici comunali e degli impianti sportivi del quartiere;
 - b) Localizzazione di plessi scolastici, attrezzature sociali, centri di aggregazione o di altre attività sociali, di mercati rionali, di immobili comunali di Uffici Pubblici;
 - c) Opere pubbliche in genere in tutto il territorio del quartiere;
3. La richiesta dei pareri viene indirizzata al Presidente del Comitato con lettera corredata, ove occorra, da copia della documentazione costituente la pratica ovvero degli elementi indispensabili affinché il parere possa essere emesso dopo aver acquisito i necessari elementi di giudizio;
4. I pareri, da esprimersi con verbale del Comitato di Quartiere, devono essere depositati anche per estratto contenente il dispositivo o mediante comunicazione scritta presso la Segreteria del Comune entro il quindicesimo giorno dalla data della richiesta;
5. Il parere espresso dal Comitato non è vincolante ai fini del prosieguo dei lavori dell'Amministrazione Comunale;
6. La deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, a seconda della rispettiva competenza, può contenere l'espressa menzione del parere;
7. Ove il Comitato di Quartiere non abbia fatto pervenire il parere nel termine stabilito, gli organi comunali possono comunque prescindere dal parere stesso;
8. Il Sindaco, su richiesta motivata del Presidente del Comitato, può concedere una proroga non superiore ai dieci giorni per l'espressione del parere.

Art. 30 – Funzioni Consultive

1. Il Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta degli Organi Comunali, può esprimere pareri e formulare proposte su questioni riguardanti il quartiere e che possano poi essere sottoposte all'attenzione del Consiglio o della Giunta Comunale;
2. Quando la richiesta è fatta dall'Amministrazione Comunale i pareri sono resi nei termini di volta in volta stabiliti dal Sindaco, Assessore competente o dalla Giunta Comunale, d'intesa con i Presidenti dei Comitati;
3. Il termine della richiesta fatta dall'amministrazione non può essere comunque inferiore ai 15 giorni.

Art. 31 – Informazione preventiva

Periodicamente, a cura degli Uffici competenti, è trasmesso a ciascun Comitato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale riguardanti i territori di rispettiva competenza. Il Segretario del Comitato di Quartiere ha il compito della loro custodia e della loro messa a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Comitato stesso.

Art. 32 – Assistenza tecnica ed amministrativa dell'esercizio delle funzioni consultive

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere può richiedere al Sindaco e all'Assessore competente informazioni di carattere generale sulle questioni di interesse del quartiere affinché gli stessi possano esprimere compiutamente i loro pareri;
2. L'assistenza tecnica e amministrativa non può dar luogo a forme di consulenza di tipo professionale o alla formulazione di pareri, bensì deve essere rivolta a fornire informazioni e notizie di carattere procedurale giuridico e tecnico che consentano ai Comitati di Quartiere di acquisire completi elementi di giudizio.

TITOLO VIII

LE ADUNANZE

Art. 33 – Trattazione degli argomenti (numero legale)

1. Il Comitato discute e delibera gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di:
 - almeno 2 Consiglieri con la popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;
 - almeno 3 Consiglieri con la popolazione compresa tra i 2.001 e i 4.000 abitanti;
 - almeno 4 Consiglieri con la popolazione superiore i 4.001 abitanti.

Art. 34 – Appello nominale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Segretario su richiesta del Presidente procede all'appello nominale dei Consiglieri per constatare se la seduta è valida a norma del presente Regolamento o dello Statuto Comunale;
2. Mancando il numero legale il Presidente può disporre che si faccia un secondo appello entro trenta minuti.

Art. 35 – Diserzione e rinvio delle sedute

1. Trascorsa un'ora da quella stabilita per la convocazione della seduta senza che si sia raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, facendone constatare in apposito verbale;
2. Per ogni seduta deve tenersi nota dei Consiglieri assente e delle loro giustificazioni ai fini dell'applicazione, nei confronti degli assenti, dell'Art. 25 del presente Regolamento;

3. I Consiglieri assenti devono formulare giustificazione al Presidente il quale la farà risultare nel verbale.

Art. 36 – Svolgimento delle sedute

Al Presidente spetta l'onere della disciplina delle adunanze, delle discussioni nonché quello di adottare ogni provvedimento atto a fare svolgere tutte le sedute liberamente, ordinatamente e democraticamente.

Art. 37 – La sala delle assemblee

Le assemblee del Comitato di Quartiere si tengono nella sala individuata dal Consiglio del Comitato di Quartiere. Tuttavia in casi particolari, quando manchi un'adeguata sala adeguata all'intervento del pubblico o per qualsiasi altra ragione anche contingente, il Presidente può disporre che le adunanze siano tenute in qualsiasi altro locale idoneo (aperto al pubblico).

TITOLO IX

DOCUMENTI ED INFORMAZIONI-ACCESSO AGLI ATTI D'UFFICIO

Art. 38 – Documenti e informazioni – Modalità per ottenerli

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, ha il diritto di ottenere dal Comune copia degli atti, provvedimenti e deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, nonché ogni informazione occorrente al Comitato di Quartiere, per lo svolgimento dei propri compiti;
2. I Consiglieri Comunali, al fine di ottenere notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato, possono formulare al Comitato richiesta di informazioni sulle loro attività svolte e/o in atto.

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 39 – Norme di Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle Leggi dello Stato, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Art. 40 – Pubblicazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune.